

**Risposta n. 538/2021**

**OGGETTO:** Corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alle componenti patrimoniali ed economiche emerse in sede di acquisto di alcuni rami d'azienda realizzato da un soggetto IAS adopter

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA S.p.A. (di seguito anche "Società", "ALFA", "Istante"), capogruppo del Gruppo ALFA, ha formulato un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lett. a), della legge del 27 luglio 2000 n. 212.

Il quesito sottoposto all'attenzione della Scrivente è volto a ottenere un parere in merito al corretto regime fiscale applicabile, ai fini IRES e IRAP, alle componenti patrimoniali ed economiche emerse nel processo di *Purchase Price Allocation (PPA)* effettuato in sede di acquisto di alcuni rami d'azienda (di seguito *l'Operazione*) all'esito del quale verrà rilevato un avviamento negativo (nel prosieguo c.d. *Negative Goodwill*) nei conti dell'Istante.

Nello specifico, l'Istante rappresenta che ALFA, ha acquistato, in data xx xx xxxx, tre compendi aziendali, da BETA S.p.A. ("BETA"), GAMMA S.p.A. ("GAMMA") e DELTA S.p.A. ("DELTA").

In particolare, in considerazione della composizione, delle caratteristiche e della

titolarità giuridica dei compensi aziendali, le parti hanno articolato la compravendita degli stessi in tre distinti rami d'azienda e, più precisamente, (a) nel ramo d'azienda condotto da BETA (il "Ramo d'Azienda BETA"), (b) nel ramo d'azienda - strettamente connesso e strumentale al Ramo d'Azienda BETA - condotto da GAMMA (il "Ramo d'Azienda GAMMA") e (c) nel ramo d'azienda condotto da DELTA (il "Ramo d'Azienda DELTA").

In considerazione della stretta connessione sussistente tra il Ramo d'Azienda BETA e il Ramo d'Azienda GAMMA, le parti hanno proceduto al trasferimento del Ramo d'Azienda GAMMA nel medesimo contesto del trasferimento Ramo d'Azienda BETA (in particolare, l'operazione è stata perfezionata in data XX/XX/XXXX, con efficacia giuridica a far data dal YY/XX/XXXX).

Il Ramo d'Azienda DELTA è stato trasferito con separato contratto, sottoscritto anch'esso in data XX/XX/XXXX, avente efficacia giuridica differita al ZZ/YY/XXXX.

Nel prosieguo, i rami aziendali di BETA, GAMMA e DELTA verranno trattati unitariamente e ci si riferirà ai predetti rami con il termine "il Ramo", la cui composizione contabile è riportata in atti dall'Istante:

Situazione contabile Ramo d'Azienda BETA (in data AA/YY/YYYY)

Totale attivo del ramo BETA

VVVVVVVVVV

Totale passivo del ramo BETA

UUUUUUUUU

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo BETA**

**AAAAAA**

Situazione contabile Ramo d'Azienda DELTA (i data AA/YY/YYYY)

Totale attivo del ramo DELTA

VVVVVV

Totale passivo del ramo DELTA

KKKKK

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo DELTA**

**BBBBBB**

Situazione contabile Ramo d'Azienda GAMMA (in data AA/YY/YYYY)

Totale attivo del ramo GAMMA

CCCC

Totale passivo del ramo GAMMA

CCCC

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo GAMMA**

**C**

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo BETA - (A)**

**AAAAAA**

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo DELTA - (B)**

**BBBBBB**

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo GAMMA - (C)**

**C**

**Sbilancio patrimoniale netto del ramo - (D)=(A)+(B)+(C)**

**WWWWWW**

L'Istante rappresenta che il prezzo di acquisto del Ramo è stato provvisoriamente convenuto tra le parti in misura pari KKKKKK e che, come ordinariamente avviene nei contratti aventi ad oggetto trasferimenti di azienda, lo stesso sarà in seguito soggetto a rettifiche/conguagli (anche in funzione del riconoscimento fiscale, o meno, IRES e/o IRAP in capo a ALFA del valore delle attività e passività comprese nel Ramo).

Infine, l'Istante dichiara che verrà rilevato certamente in bilancio un avviamento negativo (*Negative Goodwill*), in quanto il prezzo che sarà pagato dalla stessa ALFA per l'acquisto del Ramo risulterà in ogni caso inferiore al valore dello sbilancio patrimoniale netto del Ramo, determinato all'esito del processo di *PPA*, in conformità al principio contabile IFRS 3.

In merito alle implicazioni contabili connesse all'operazione e la rilevazione del *Negative Goodwill*, la Società rappresenta che il trasferimento del Ramo avviene tra soggetti *IAS adopter* (ALFA, in qualità di cessionario e BETA/GAMMA/DELTA in qualità di cedenti); qualificandosi come una *business combination* (cioè come un'operazione attraverso la quale si realizza l'integrazione economica fra due soggetti indipendenti), l'operazione dovrà essere contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali".

In particolare, l'IFRS 3 richiede l'applicazione del c.d. metodo dell'acquisizione - *Acquisition method* - il quale prevede, essenzialmente, tre fasi:

1. identificazione dell'acquirente e della data di acquisizione;
2. determinazione del costo di acquisizione;
3. allocazione del prezzo di acquisizione.

La fase 1) consiste nell'identificazione dell'acquirente, ovvero dell'entità che acquisisce il controllo di un'altra entità (ossia l'acquisita) nonché della data di acquisizione, ovvero la data in cui si ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita. La fase 2) corrisponde alla determinazione del costo di acquisizione (prezzo che, nel caso di corrispettivo in denaro, è rappresentato dall'ammontare dei mezzi monetari trasferiti al venditore). Infine, la fase 3) contempla l'allocazione del prezzo di acquisizione, attraverso la cd. "*PPA*" (*Purchase Price Allocation*). Sulla base di tale processo il prezzo di acquisizione viene allocato:

- in *primis*, alle attività identificabili acquisite, alle passività identificabili e/o potenziali assunte;
- in secondo luogo, alle attività immateriali (*intangibles*), precedentemente

non contabilizzate dall'entità acquisita;

- in via residuale, all'avviamento (ove positivo) o al *Negative Goodwill* (ove negativo).

L'entità acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili in base al *fair value* alla data di acquisizione. Pertanto, l'applicazione del c.d. *Acquisition method* può comportare la rilevazione nel bilancio dell'entità acquirente

- (i) del *fair value* delle attività acquisite e delle passività attuali e/o potenziali assunte;

- (ii) del *fair value* (eventualmente) di attività non rilevate in precedenza, ove queste siano determinabili in via separata e, in via residuale,

- (iii) di un avviamento (ove positivo) o di un *Negative Goodwill* (ove negativo).

Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, l'IFRS 3 - par. 32 - prevede infatti che l'entità acquirente determini l'avviamento quale differenza positiva tra il prezzo di acquisizione ed il *fair value* netto delle attività acquisite e delle passività assunte. Tuttavia, lo stesso IFRS 3 - par. 34 e seguenti - contempla l'ipotesi in cui la differenza tra prezzo di acquisizione e *fair value* netto delle attività acquisite e delle passività assunte sia negativa, potendosi in tal caso generare un provento da iscriverne a conto economico.

In particolare, il paragrafo 36 del citato IFRS 3 prevede che:

- se il prezzo di acquisizione è maggiore del *fair value* netto delle attività acquisite e delle passività assunte, si dovrà procedere alla rilevazione di un avviamento nello stato patrimoniale dell'entità acquirente (salvo che la differenza positiva non sia attribuibile ad altre attività);

- se il prezzo di acquisizione è inferiore al *fair value* netto delle attività acquisite e delle passività assunte, l'entità acquirente dovrà anzitutto verificare che tale differenza non sia attribuibile ad un minor valore delle attività o un maggior valore

delle passività; inoltre, dovrà verificare la presenza di attività immateriali non registrate; ove residui ancora una differenza a seguito di tale verifica, la stessa dovrà essere contabilizzata in contropartita del conto economico ("CE") quale ricavo da *Negative Goodwill*.

Venendo all'esame della fattispecie concreta l'istante rappresenta che la fase 1) ha comportato l'identificazione di ALFA quale entità acquirente, in quanto soggetto che acquisisce il controllo del Ramo. La data dell'acquisizione è stata identificata nel YY/XX/XXXX (data di efficacia giuridica) per quanto riguarda i Rami BETA e GAMMA, e nel ZZ/YY/XXXX per quanto concerne il ramo DELTA.

Quanto alla fase 2), come già rilevato, il prezzo provvisorio di acquisto è stato determinato in misura pari a KKKKKK; come anticipato, tale grandezza sarà in seguito soggetta a rettifiche/conguagli che incideranno direttamente sulla sua quantificazione definitiva.

Infine, con riferimento alla fase 3), quella di *PPA*, l'Istante dichiara che sono attualmente in corso le opportune analisi dirette a valutare (a) la corretta allocazione della differenza (negativa) tra il prezzo di acquisto ed il *fair value* delle attività/passività acquisite e (b) l'imputazione in via residuale del cd. *Negative Goodwill Netto*, intendendosi per tale il provento iscritto nel Conto Economico di ALFA, in conseguenza dell'operazione, misurato dalla differenza tra il valore delle attività nette incluse nel Ramo, determinato all'esito al processo di *PPA*, e il corrispettivo definitivo pagato per il relativo acquisto. Tale valore si differenzia dal cd "*Negative Goodwill Lordo*" che, invece, esprime la differenza tra prezzo pagato e lo sbilancio patrimoniale netto determinato, sulla base dei valori contabili del Ramo, a monte del processo di *PPA*.

Nel dettaglio, come già anticipato, la Società stima che al termine del processo di *PPA* la differenza tra prezzo di acquisto dei rami aziendali ed il *fair value* delle attività e passività acquisite sia negativa. In particolare, in esito al processo di *PPA* potrebbero determinarsi i seguenti impatti:

***Differenza tra prezzo e valore ramo contrattuale***

Prezzo di acquisto del Ramo (A)

KKKKKK

Valore delle attività e passività del Ramo acquisito (B)

WWWWWW

**Differenza (C)= (B)- (A) - Negative Goodwill Lordo****GGGGGG*****Processo di PPA (allocazione della differenza - (C))***

Rettifiche crediti v/clienti

(JJJJJ)

Fondo rischi ed oneri

(PPPPP)

**Differenza non allocabile a rettifica di attività e/o passività (c.d. *Negative Goodwill* parziale)**

***ZZZZZZ***

Rilevazione Attività immateriali non precedentemente rilevate

C

***Negative Goodwill Netto******ZZZZZZ***

Come si può evincere dalla tabella sopra riportata, il processo di *PPA* dovrebbe comportare la parziale allocazione del c.d. *Negative Goodwill Lordo* a rettifica di parte delle attività iscritte nel ramo (Rettifiche su Crediti verso la Clientela per un importo pari a JJJJJ Euro) ed all'iscrizione di specifiche poste del passivo (i.e. Fondi Rischi e Oneri connessi al Ramo acquisito per PPPPP Euro).

A seguito del processo di *PPA*, quindi, il cd *Negative Goodwill Netto*, rilevato a CE, in particolare nella voce 245 di CE, dovrebbe ammontare a ZZZZZZ Euro.

\* \* \*

Premesso quanto sopra, l'Istante richiede un parere in merito al corretto trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP delle componenti patrimoniali ed economiche derivanti dall'operazione di acquisto del Ramo e dal successivo processo di *PPA*.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

### *Trattamento ai fini IRES*

I soggetti IAS/IFRS *adopter* determinano il reddito d'impresa in conformità al principio di "derivazione rafforzata", recato dall'articolo 83 del TUIR, in virtù del quale, nella determinazione dell'imponibile IRES, valgono "*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio*" previsti dagli IAS/IFRS. Pertanto, gli effetti reddituali e/o patrimoniali derivanti dalla contabilizzazione dell'acquisto dell'azienda dovrebbero assumere rilevanza - laddove non meramente valutativi - ai fini della determinazione della base imponibile IRES; in altre parole, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, assumono rilevanza, anche ai fini fiscali, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto, appunto, dai principi contabili internazionali - così come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 01.04.2009, n. 48 (di seguito anche "Regolamento IAS").

Per quanto attiene in particolare alle operazioni di cessione di ramo di azienda, il Legislatore ha specificato, con l'articolo 4, comma 3 del Regolamento IAS che "*per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti*". Sulla base di quanto si legge nella Relazione illustrativa al decreto ministeriale, la disposizione citata ha il fine di ribadire che, da un punto di vista fiscale, assume rilevanza il principio ordinario secondo cui "*...i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto*".

In buona sostanza, ad avviso dell'Istante l'articolo 4, comma 3, del Regolamento IAS è una norma di sistema che:

- da un lato, introduce una deroga al principio di derivazione rafforzata per le ipotesi di cessioni di azienda avvenute tra soggetti *under common control* (operazioni in cui l'iscrizione in bilancio delle attività e passività avviene in continuità di valori contabili a prescindere dal prezzo stabilito tra le parti);
- dall'altro, conferma un principio generale che postula la piena e necessaria corrispondenza tra costo di acquisto e valori fiscali dei beni relativi all'azienda acquisita (valori, questi ultimi, che - fuori dalle ipotesi di cessioni di aziende avvenute tra soggetti *under common control* - corrispondono a quelli di iscrizione in bilancio, vale a dire al *fair value* iscritto per effetto del processo di *PPA*).

Sulla base di quanto sopra riportato, si deve quindi concludere che il valore fiscale riconosciuto, complessivamente, al compendio aziendale acquisito debba corrispondere al prezzo sostenuto per l'acquisizione dello stesso.

Il predetto principio opera, peraltro, sia nel caso in cui il prezzo pagato è superiore allo sbilancio patrimoniale netto del ramo trasferito, ipotesi in cui l'acquirente iscriverà un avviamento positivo riconosciuto fiscalmente (*Goodwill*), sia nel caso opposto, quando cioè il prezzo di acquisto è inferiore allo sbilancio patrimoniale netto del ramo acquisito, ipotesi in cui l'acquirente iscriverà, nel passivo patrimoniale, un avviamento negativo (*Negative Goodwill*) anch'esso, per coerenza, riconosciuto fiscalmente.

A sostegno di questa tesi - i.e. rilevanza fiscale del *Negative Goodwill Netto* - l'Istante richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 184/E del 2007, nel corpo della quale l'Agenzia ha osservato che il fondo rischi ed oneri che accoglie l'avviamento negativo, deve essere considerato alla stregua di un fondo fiscalmente dedotto e deve, pertanto, concorrere alla formazione del reddito in sede di utilizzo, a copertura delle perdite a presidio delle quali è stato iscritto ovvero, in caso di suo stralcio, per il venir meno delle perdite attese, come provento derivante

dal realizzo di un c.d. "buon affare".

Sebbene il caso esaminato nella Risoluzione n. 184/E del 2007 riguardi un soggetto OIC *adopter*, l'Istante ritiene che tali chiarimenti possano essere concettualmente estesi anche al caso di operazioni di acquisto di aziende o di rami aziendali effettuate tra soggetti IAS/IFRS *adopter* e contabilizzate in applicazione dell'IFRS 3 (nel caso in parola con il metodo della *Purchase Price Allocation*).

Di conseguenza, in linea di principio, il *Negative Goodwill Lordo*, da considerare quale fondo rischi fiscalmente riconosciuto, dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito. Nel caso in cui sia portato a riduzione di attività o incremento di passività, esso concorrerà alla formazione del reddito in funzione del regime fiscale applicabile alle attività e passività oggetto d'imputazione. La parte residua imputata a conto economico (*Negative Goodwil Netto*), sarà, invece, assoggettata a tassazione, al pari di quanto accade nel caso di fondo "esuberante" in ambiente OIC.

Quanto finora rappresentato, secondo la Società, è totalmente in linea con il principio della corrispondenza del valore fiscale dell'azienda acquisita con il prezzo pagato o costo sostenuto, individuato quale rilevante dalla normativa fiscale. Infatti, considerare il *Negative Goodwill Lordo* al pari di un fondo rischi e oneri fiscalmente riconosciuto (i.e. già dedotto) permette di far coincidere il valore fiscale del ramo con il prezzo pagato.

#### *Trattamento ai fini IRAP*

La Risoluzione n. 184/E non tratta il regime fiscale applicabile ai fini del tributo regionale.

Ad avviso dell'Istante, la ricostruzione sopra richiamata deve comunque assumere rilevanza anche ai fini di questo tributo, sulla base dei principi generali stabiliti ai fini IRAP ed in particolare sulla base del principio di presa diretta dal bilancio e del principio di correlazione.

Il *Negative Goodwill Lordo* sarà, coerentemente, da trattare alla stregua di un

fondo rischi e oneri fiscalmente dedotto e assumerà rilevanza se utilizzato a fronte di oneri deducibili ai fini del tributo regionale (principio di correlazione). Viceversa, nel caso in cui l'utilizzo del fondo rischi e oneri riguardi oneri non deducibili dall'IRAP, lo stesso non assumerà rilevanza ai fini del tributo regionale.

La parte residua del fondo rischi e oneri non attribuibile ad attività e passività (*Negative Goodwill Netto*) e rilasciata a conto economico, non concorrerà alla formazione del valore della produzione tenuto conto del fatto che (a) questa grandezza non verrà iscritta in alcuna voce di CE compresa nel "margine di intermediazione" (essendone la voce 245 CE estranea), né in altre voci rilevanti ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. n. 446, citato e che (b) si qualificherà come provento non correlato all'attività caratteristica dell'impresa.

\* \* \*

Fermi i principi sopra espressi, venendo all'esame del caso di specie, l'Istante ritiene che il trattamento fiscale IRES e IRAP, da riservare alle componenti patrimoniali ed economiche iscritte a seguito dell'acquisto del Ramo ed in esito al processo di *PPA*, debba essere il seguente.

a) Riduzione di valore dei crediti

In merito ai crediti verso la clientela acquisiti per effetto dell'acquisizione del Ramo, si è visto sopra come l'applicazione del processo di *PPA* ne comporterà la riduzione per un importo pari a circa Euro 116 milioni, sulla base di quanto di seguito riepilogato (si tratta di un valore stimato che dovrà essere poi definito in modo puntuale al termine del processo di *PPA*).

Valore crediti v/clientela (situazione patrimoniale ramo BETA)

DDDDDDDDDD

Valore crediti v/clientela (situazione patrimoniale ramo DELTA)

HHHHHHH

Valore crediti v/clientela (situazione patrimoniale ramo GAMMA)

n/a

**Totale valore crediti v/clientela**

**EEEEEEEE**

Attribuzione *Negative Goodwill Lordo*

(JJJJJ)

**Valore crediti v/clientela a seguito PPA (bilancio cessionario - ALFA)**

**QQQQQQQ**

A fronte di un valore complessivo dei crediti v/clientela dei rami d'azienda BETA e DELTA (la situazione contabile del ramo d'azienda GAMMA non presenta crediti v/clientela) pari a Euro EEEEEEE, ALFA iscriverà nel proprio attivo un valore di crediti v/clientela pari a Euro QQQQQQQ, (a seguito del processo di PPA, i crediti verranno cioè iscritti ad un valore inferiore di circa Euro JJJJJ rispetto al valore di iscrizione dei crediti risultante dalla situazione contabile del ramo ceduto). Tale riduzione avverrà per il tramite dell'utilizzo del fondo *Negative Goodwill Lordo*.

Totale valore crediti v/clientela

EEEEEEEE

Fondo *Negative Goodwill Lordo*

GGGGGG

Utilizzo Fondo *Negative Goodwill Lordo*

(JJJJJ)

(JJJJJ)

Valore crediti v/clientela (bilancio cessionario - ALFA)

QQQQQQQQ

Fondo *Negative Goodwill Lordo* (residuo)

LLLLLL

Sulla base di quanto sopra rappresentato, l'Istante ritiene che:

- (i) il valore contabile e fiscale iniziale, ai fini IRES e IRAP, dei crediti verso la clientela corrisponda, in sede di prima iscrizione, ad Euro EEEEEEEEE;
- (ii) il processo di *PPA* prevede che una quota parte del *Negative Goodwill Lordo* sia attribuita a riduzione del valore dei crediti: ai fini contabili, si configura, in un primo momento, la rettifica di valore dei crediti (svalutazione) successivamente compensata dall'"utilizzo" del fondo "*Negative Goodwill Lordo*" (come descritto in precedenza); in altri termini, il componente negativo in esame che, in assenza del fondo *Negative Goodwill Lordo*, sarebbe stato imputato a CE, viene controbilanciato dall'utilizzo del fondo, senza alcun impatto sul risultato di esercizio;
- (iii) ai fini IRES, sia la riduzione di valore dei crediti sia l'utilizzo del fondo, assumeranno rilevanza fiscale - i.e. la svalutazione dei crediti sarà dedotta, l'utilizzo del fondo "*Negative Goodwill Lordo*" dovrà essere tassato;
- (iv) lo stesso trattamento, vale a dire rilevanza fiscale della svalutazione dei crediti e dell'utilizzo del fondo di cui sopra, deve essere applicato anche ai fini IRAP, in quanto il valore dei crediti verso la clientela assume rilevanza anche ai fini dell'imposta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo cui le rettifiche e le riprese di valore su crediti verso la clientela sono integralmente deducibili/tassabili ai fini del tributo regionale;
- (v) il valore fiscale IRES e IRAP dei crediti verso la clientela, a seguito del processo di *PPA* e della rilevanza fiscale delle componenti riportate ai punti (iii) e (iv) di cui sopra, sarà pari a Euro QQQQQQQQ, essendo quindi allineato al valore

contabile degli stessi.

Da un punto di vista operativo, sulla base di quanto sopra, l'Istante è quindi dell'avviso che nel periodo d'imposta in cui si verifica la riduzione di valore su crediti a seguito della *PPA* si dovrebbe: i) operare una variazione in diminuzione ai fini IRES ed IRAP per dare rilevanza fiscale agli oneri connessi alla svalutazione su crediti e procedere, in questo modo, al riallineamento tra valore di bilancio e valore fiscale dei crediti verso la clientela, nonché contestualmente ii) operare una variazione in aumento ai fini IRES ed IRAP per dare rilevanza fiscale all'utilizzo del fondo *Negative Goodwill Lordo* (che, come già rilevato, è da considerarsi alla stregua di un fondo fiscalmente dedotto).

Tuttavia, poiché tale *modus operandi* risulta essere sostanzialmente neutrale - a seguito della doppia rettifica della base imponibile con componenti di pari importo e con segno opposto - ALFA in luogo dell'esposizione nelle dichiarazioni Redditi ed IRAP di entrambe le variazioni (i.e. variazione in diminuzione ed in aumento di pari importo), propone di mantenere traccia della rettifica effettuata nei propri file di calcolo, senza "inquinare" le predette dichiarazioni (infatti, utilizzando il primo approccio ipotizzato, si darebbe evidenza di variazioni in aumento ed in diminuzione significative ma di uguale ammontare, quindi prive di impatti sostanziali in sede di formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP).

*b) Iscrizione di un fondo rischi ed oneri a copertura di oneri futuri*

In merito alla quota parte della differenza tra *fair value* delle attività acquisite e delle passività assunte del ramo aziendale e del prezzo di acquisizione che è stata allocata a fondo rischi ed oneri, a copertura di oneri futuri, l'Istante ritiene che siano linearmente applicabili i principi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 184/E del 2007. In particolare, lo stesso fondo assumerà rilevanza ai fini IRES - i.e. dovrà essere tassato - in sede di utilizzo a copertura degli oneri a fronte dei quali è stato effettuato lo stanziamento o nel momento dello stralcio (parziale o integrale), per il venire meno degli oneri medesimi.

Ai fini IRAP, invece, tale principio deve essere interpretato alla luce del c.d. principio di correlazione. In particolare, l'Istante è dell'avviso che:

- l'utilizzo del fondo rischi ed oneri assuma rilevanza IRAP - i.e. dovrà essere tassato - nel caso in cui l'utilizzo avvenga a copertura di oneri iscritti (o che sarebbero iscritti in caso di utilizzo "diretto" del fondo) in una voce rilevante ai fini del tributo regionale (in tal caso, lo stesso concorrerà alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura in cui concorrerà - o avrebbe concorso - l'onere iscritto a CE). Viceversa, nel caso in cui l'utilizzo del fondo rischi ed oneri riguardi oneri iscritti (o che sarebbero iscritti) in una voce esclusa dalla base imponibile IRAP, lo stesso non assumerà rilevanza fiscale (i.e. non dovrà essere tassato);

- lo stralcio del fondo rischi ed oneri per il venire meno, parziale o integrale, degli oneri futuri a fronte dei quali era stato effettuato l'iscrizione a fondo rischi in *PPA*, non assumerà rilevanza fiscale IRAP confluendo in una voce di CE non rilevante ai fini di tale tributo.

c) *Iscrizione a CE del Negative Goodwill Netto non imputabile a riduzione dell'attivo o ad incremento del passivo*

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, l'Istante è dell'avviso che la componente positiva di *Negative Goodwill Netto*, cioè quella non imputabile a decremento dell'attivo o ad incremento del passivo ed iscritta a CE, nella voce 245 CE, in ossequio a quanto previsto dall'IFRS 3:

- concorra alla formazione della base imponibile IRES nell'esercizio di imputazione del componente positivo a CE (nel caso di specie trattasi dell'esercizio 2021);

- non concorra alla formazione del valore della produzione IRAP, in quanto iscritta in una voce non rilevante ex articolo 6 D.lgs. n. 446/1997; tale irrilevanza, come sopra esposto, è avvalorata anche dalla natura oggettivamente straordinaria di tale componente positivo.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La tematica oggetto dell'interpello in esame investe il corretto trattamento fiscale (ai fini IRES ed IRAP) delle poste "*Rettifiche dei crediti v/clienti*", "*Fondo rischi e oneri*" e *Negative Goodwill* residuo, nell'ambito del processo di *Purchase Price Allocation (PPA)* previsto dallo standard IFRS 3 in materia di *business combinations*, applicato dall'Istante in seguito all'acquisto di tre rami d'azienda.

Nel ribadire, in questa sede, che non si entra nel merito delle modalità di individuazione dei *fair value* delle attività e passività trasferite, eventualmente riscontrabili nell'ambito dell'attività di verifica (cfr. circolare del 1° aprile 2016, n. 9/E), torna utile ricordare che il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale valgono "*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*" (IAS/IFRS e OIC), incontra alcune deroghe sul piano fiscale in fattispecie espressamente disciplinate. In particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 01.04.2009, n. 48 (Regolamento IAS), dispone che "*Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti*".

Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso ribadire che, nelle operazioni di cessione di azienda, ai fini fiscali, assume rilevanza il principio ordinario secondo cui "*...i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto*" (c.f.r. Relazione illustrativa Regolamento IAS). La valenza di tale previsione opera non solo con riferimento alle operazioni di cessione d'azienda *under common control*, ma anche in relazione alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga tra parti indipendenti (dunque, non sottoposte al controllo comune).

Nella fattispecie in esame, il disallineamento conseguente all'applicazione del *fair value* agli elementi acquisiti ha fatto emergere un avviamento negativo (*Negative Goodwill Lordo*), espresso in termini di differenziale tra prezzo d'acquisto e valore netto contabile del patrimonio trasferito.

Ordinariamente, la cessione di un'azienda ad un prezzo inferiore al valore contabile della stessa risulta giustificata dalla prevedibilità di oneri futuri di ristrutturazione o di perdite attese di cui l'acquirente dovrà necessariamente farsi carico. Nella fattispecie in esame, la Società ha riallocato parte del *Negative Goodwill Lordo* emerso in sede di acquisizione, su alcune voci di bilancio (segnatamente: *Rettifiche di Crediti v/ clienti* per Euro JJJJJJ e *Fondo rischi e oneri* per Euro PPPPP), in applicazione del *PPA* previsto dagli standard internazionali. La restante quota (denominata dall'Istante *Negative Goodwill Netto*, pari a Euro ZZZZZZ), è stata imputata a conto economico (CE) a titolo di provento di gestione.

Sul punto, la scrivente ha già avuto modo di precisare che, in ipotesi di acquisto di azienda, il *Negative Goodwill* costituisce un fondo per oneri futuri, il cui utilizzo a copertura dei suddetti oneri rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile. In particolare, si richiamano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 184/E del 2007.

Il citato documento di prassi riguarda il trattamento fiscale da riservare, ai fini IRES, all'avviamento negativo iscritto da un soggetto OIC *adopter* a seguito dell'acquisto di un ramo d'azienda. Il caso affrontato nel contesto della Risoluzione è quello di un'operazione di acquisizione aziendale con avviamento negativo iscritto direttamente nel passivo dello stato patrimoniale, alla stregua di un fondo rischi ed oneri, a fronte di passività potenziali stimate.

In tale occasione, l'Agenzia delle entrate, dopo aver sottolineato che il valore fiscale del ramo corrisponde al costo sostenuto per la sua acquisizione, ha avuto modo di chiarire che il *badwill* iscritto nel passivo patrimoniale deve essere considerato alla stregua di un fondo fiscalmente dedotto e deve pertanto concorrere, sistematicamente,

fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile, a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura, tramite la rilevazione di sopravvenienze attive a Conto Economico aventi valenza fiscale (utilizzo del fondo), e mediante lo stralcio finale dell'eventuale eccedenza nel primo esercizio in cui le perdite coperte dal fondo non dovessero più verificarsi, sempre tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile.

Sebbene il caso esaminato nella Risoluzione n. 184/E del 2007 riguardi un soggetto OIC *adopter*, si ritiene che tali chiarimenti possano essere estesi anche al caso di operazioni di acquisto di aziende o di rami aziendali effettuate tra soggetti IAS/IFRS *adopter* e contabilizzate, in applicazione dell'IFRS 3, con il metodo della *Purchase Price Allocation*.

Come noto, non essendo ammessa, in ambiente IAS/IFRS, la possibilità di iscrivere un fondo rischi generico a fronte di perdite future, tale metodo impone al redattore del bilancio di ricondurre, in *primis*, la differenza negativa tra prezzo corrisposto e *fair value* del ramo acquisito (*Negative Goodwill Lordo*) a riduzione delle attività o a incremento delle passività e di imputare la parte residuale dell'avviamento negativo, il cd *Negative Goodwill Netto*, direttamente a conto economico, a titolo di provento per il "buon affare".

L'applicazione dei principi contenuti nella Risoluzione n. 184/E del 2007 al caso della *Purchase Price Allocation* impone, pertanto, di considerare il *Negative Goodwill Lordo* alla stregua di un fondo rischi fiscalmente riconosciuto chiamato a concorrere, sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile. Nel caso in cui quest'ultimo sia portato a riduzione di attività o incremento di passività, lo stesso concorrerà alla formazione del reddito in funzione del regime fiscale applicabile alle attività e passività oggetto d'imputazione; l'eventuale parte residua imputata a conto economico (*Negative Goodwil Netto*), sarà, invece, assoggettata a tassazione, al pari di quanto accade, nel caso di fondo "esuberante", in ambiente OIC.

Ciò posto, venendo all'esame del caso di specie, si ritiene che le rettifiche

operate in bilancio finalizzate ad eliminare nel più breve tempo possibile i disallineamenti emersi tra dati contabili e fiscali, configurando un'ipotesi di utilizzo del fondo, assumano piena rilevanza sul piano fiscale.

In tale ottica, per quanto attiene al trattamento delle *Rettifiche di Crediti v/ clienti*, si ritiene di poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dall'Istante che intenderebbe "*operare una variazione in diminuzione ai fini IRES ed IRAP per dare rilevanza fiscale agli oneri connessi alla svalutazione su crediti e procedere, in questo modo, al riallineamento tra valore di bilancio e valore fiscale dei crediti verso la clientela, nonché contestualmente (...) una variazione in aumento ai fini IRES ed IRAP per dare rilevanza fiscale all'utilizzo del fondo Negative Goodwill Lordo*".

Per esigenze di semplificazione, in luogo dell'esposizione nelle dichiarazioni Redditi ed IRAP di entrambe le variazioni (i.e. variazione in diminuzione ed in aumento di pari importo), ALFA potrà mantenere traccia delle rettifiche effettuate nei propri file di calcolo senza, necessariamente, "inquinare" le predette dichiarazioni.

Anche in merito all'istituzione di un *Fondo rischi e oneri* a copertura di oneri futuri, si concorda sul ricondurre la fattispecie in esame a quanto chiarito con la Risoluzione 184/E del 2007. Nello specifico, a parere della Scrivente, il fondo rischi dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei relativi oneri a fronte dei quali è stato effettuato lo stanziamento, senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario. L'utilizzo del suddetto fondo, pertanto, avrà rilievo sia ai fini IRES che ai fini IRAP, nei limiti, in quest'ultimo caso, della rilevanza del relativo costo alla base imponibile del tributo regionale. Allo stesso modo, il rilascio del fondo per il venir meno degli oneri sottostanti sarà sempre rilevante ai fini IRES, mentre risulterà assoggettato a IRAP solo se confluito in una voce di CE rilevante ai fini di tale tributo.

In merito al *Negative Goodwill Netto*, ossia al componente di *Negative Goodwill* che residua dopo il processo di allocazione, si ritiene che lo stesso debba assumere

piena rilevanza fiscale, ai fini IRES, nell'esercizio di imputazione a Conto Economico. Per ciò che concerne l'IRAP, invece, il suddetto importo concorrerà alla formazione della relativa base imponibile solo se registrato in voci del margine di intermediazione rilevanti ai fini del tributo regionale.

Infine, si osserva che l'Istante ha rappresentato l'operazione in oggetto come se trattasse dell'acquisto di un unico ramo d'azienda, cumulandone conseguentemente i relativi importi: prezzo d'acquisto di euro KKKKKK, valore netto contabile del patrimonio trasferito pari a euro WWWWWW e conseguente *Negative Goodwill*, pari a euro GGGGGG.

Lo stesso Istante ha tuttavia precisato che, nella fattispecie in esame, il disallineamento conseguente all'applicazione del *fair value* ai tre rami d'azienda acquisiti, ha fatto emergere la realizzazione di due distinti *Negative Goodwill* Lordi, BETA e DELTA, mentre per GAMMA, il prezzo pagato di XX euro è risultato superiore al differenziale contabile fra attivo e passivo, pari a C euro.

A tale riguardo, si precisa che il *Negative Goodwill* derivante dall'acquisto di un ramo d'azienda non può essere indifferentemente utilizzato per rettificare il valore dei crediti v/clienti o per creare un fondo rischi e oneri attinenti un differente ramo d'azienda.

Il *Negative Goodwill* generato da un ramo d'azienda deve, invece, seguire necessariamente le vicende dei componenti patrimoniali ed economici del ramo d'azienda da cui deriva e non può essere utilizzato per integrare o rettificare voci patrimoniali proveniente da un altro ramo d'azienda.

Appare utile ribadire che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Esulano dall'analisi in oggetto la quantificazione delle poste contabili, la validazione del modello di presentazione contabile adottato dalla società, nonché i valori fiscali indicati nell'istanza e nei documenti prodotti, restando quindi

impregiudicato l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria di qualsiasi potere di controllo e di riqualificazione.

Si precisa infine che il presente parere non riguarda eventuali profili di abuso del diritto delle operazioni societarie precedentemente illustrate, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

**Firma su delega del Direttore centrale  
Vincenzo Carbone**

**IL CAPO SETTORE**

**(firmato digitalmente)**